



Sussidi alla famiglia Regolamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2024
Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2025

socio sostenitore



aderisce al **network**



Indice

Articolo 1	Assistiti	3
Articolo 2	Sussidi medico-sanitari	3
Articolo 3	Definizione di esercente convenzionato e di esercente non convenzionato	3
Articolo 4	Limiti ai sussidi sanitari	4
Articolo 5	Decorrenza delle garanzie - termini di aspettativa	4
Articolo 6	Durata della copertura	5
Articolo 7	Criteri e procedure di liquidazione	5
Articolo 8	Rimborso da altri soggetti	6
Articolo 9	Gestione mutualistica	6
Articolo 10	Disposizioni esecutive	6
Articolo 11	Disposizioni finali	6

Articolo 1 | ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei figli dell'Associato regolarmente iscritti a Veneta Con Te ETS.

Articolo 2 | SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

Veneta Con Te ETS, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'Associato:

Tabella dei sussidi alla famiglia

	TIPOLOGIA	BENEFICIARI	IMPORTO una tantum
1	Sussidio per nascita o per l'adozione di un figlio	Associati	100,00 € per figlio
2	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno dell'Asilo Nido	Figli minorenni di Associati	50,00 € per figlio
3	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno della Scuola dell'Infanzia	Figli minorenni di Associati	50,00 € per figlio
4	Sussidio per figlio iscritto alla classe prima della Scuola Primaria	Figli minorenni di Associati	50,00 € per figlio
5	Sussidio per figlio iscritto alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado	Figli minorenni di Associati	50,00 € per figlio
6	Sussidio per figlio iscritto alla classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado	Associato minore e figli minorenni degli Associati	50,00 € per figlio
7	Sussidio per figlio iscritto alla classe terza della Scuola Secondaria di secondo grado	Associato minore e figli minorenni degli Associati	50,00 € per figlio
8	Attività sportiva extrascolastica	Associato minore e figli minorenni degli Associati	Rimborsati cumulativamente con un massimo di €50 all'anno
9	Attività culturale extrascolastica	Associato minore e figli minorenni degli Associati	

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se l'Associato è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

Articolo 3 | LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

I sussidi da n. 2 a n. 7, indicati al precedente art. 2, sono da intendere per anno scolastico e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende l'Associato, il coniuge dell'Associato (eventualmente anch'esso Associato di Veneta Con Te ETS) ed i figli minorenni dell'Associato, anche se non conviventi. In caso di gemelli e/o più figli, verranno erogati tanti contributi quanti aventi diritto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se l'Associato è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

I sussidi alla famiglia, inoltre, NON sono dovuti se dipendenti da:

- presentazione di domanda di sussidio non correttamente compilata o mancante;
- presentazione di domanda di sussidio da parte di più di un Associato, facente parte dello stesso nucleo familiare, per i medesimi beneficiari;
- presentazione di domanda, per lo stesso beneficiario, successiva alla prima, per la medesima classe (soggetto ripetente).

Articolo 4 | CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

L'erogazione dei sussidi dal n. 1 al n. 7, previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio a Veneta Con Te ETS.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti da Veneta Con Te ETS attraverso l'area riservata del sito internet o app, o con modello cartaceo e deve sempre indicare il nome e cognome dell'Associato minore o del figlio dell'Associato per il quale il sussidio è richiesto. La presentazione del modulo cartaceo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità dell'Associato beneficiario del rimborso.

- **La richiesta di sussidio per nascita di un figlio/a** (di cui al n. 1 dell'art. 2), dovrà essere accompagnata da *certificato di nascita e autodichiarazione stato di famiglia*.
- **La richiesta di sussidio per figlio/a iscritto/a per la prima volta all'Asilo Nido** (di cui al n. 2 dell'art. 2), dovrà essere accompagnata dal *documento rilasciato dall'Asilo attestante la regolare iscrizione al primo anno*.
- **La richiesta di sussidio per figlio/a iscritto/a per la prima volta alla Scuola dell'Infanzia** (di cui al n. 3 dell'art. 2), dovrà essere accompagnata dal *documento rilasciato dalla Scuola dell'Infanzia attestante la regolare iscrizione al primo anno*.
- **La richiesta di sussidio per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado** (di cui rispettivamente al n. 4 e n. 5 dell'art. 2) dovrà essere accompagnata dal *documento rilasciato dalla Scuola Primaria o dalla Scuola Secondaria di primo grado, attestante la regolare iscrizione al primo anno*.
- **La richiesta di sussidio per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima e terza della Scuola Secondaria di secondo grado** (di cui rispettivamente al n. 6 e al n. 7 dell'art. 2) dovrà essere accompagnata dal *documento rilasciato dalla Scuola Secondaria di secondo grado attestante la regolare iscrizione al primo o al terzo anno*.

L'Associato deve consentire eventuali controlli disposti Veneta Con Te ETS e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

Articolo 5 | SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per attività sportive e culturali, rivolti all'Associato minore o al figlio dell'Associato di età compresa tra 6 mesi e i 18 anni, sotto forma di rimborsi.

I sussidi si devono intendere come erogazione unica per ogni anno di appartenenza a Veneta Con Te ETS (dodici mesi), pari a massimo € 50,00 per Associato minore o per figlio di Associato, per anno, e qualora inferiore, entro il limite di spesa presentato.

I due sussidi si devono intendere come cumulativi; il massimale per ogni Associato è pertanto pari a € 50,00 per Associato minore o per figlio di Associato, per anno.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati da BCC Veneta, o da Veneta Con Te ETS direttamente o per mezzo di intermediari. L'erogazione del sussidio avviene in un'unica soluzione alla presentazione di uno o più documenti di iscrizione e di spesa ai corsi previsti dal presente Regolamento.

L'Associato deve consentire eventuali controlli disposti da Veneta Con Te ETS e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

Articolo 6 | CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA

I sussidi per attività sportiva saranno erogati previa presentazione di un documento di iscrizione e di spesa (per esempio palestra, associazione, piscina, ecc.) per l'anno sociale in corso di durata almeno mensile.

Parimenti, **i sussidi per attività culturale extrascolastica** saranno erogati previa presentazione di un documento di iscrizione e di spesa (per esempio a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, ecc.) per l'anno sociale in corso di durata almeno mensile.

Per entrambi i sussidi, è sempre fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente o al soggetto a cui lo stesso si è rivolto per lo svolgimento dell'attività sportiva o culturale extrascolastica.

Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio. È sempre necessaria la registrazione del figlio minore nel sistema gestionale di Veneta Con Te ETS.

L'Associato deve consentire eventuali controlli disposti di Veneta Con Te ETS e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

Articolo 7 | DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

La decorrenza delle garanzie per il sussidio per nascita o per adozione di un figlio del presente regolamento decorre dalle **ore 24:00 del giorno di ammissione** all'Associazione.

Considerato che i sussidi di cui al numero 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2 hanno tempistiche differenziate in relazione a specifici adempimenti amministrativi, non si tiene conto, nella valutazione e controllo della documentazione prodotta, dei termini di decorrenza delle garanzie.

Considerate altresì le caratteristiche proprie dei sussidi alla famiglia (di cui ai numeri da 2 a 7 dell'art. 2) i termini di presentazione della richiesta sono da intendersi per l'intero anno scolastico declinato per ogni ordine e grado secondo quanto stabilito annualmente.

La decorrenza delle garanzie dei sussidi per le attività sportive e culturali extrascolastiche (di cui ai n. 8 e 9 dell'art. 2) decorrono dalle **ore 24:00 del 30esimo giorno** successivo all'accoglimento della domanda di ammissione ad Associato e regolarità di pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Le richieste di sussidio previste dal presente Regolamento devono pervenire a Veneta Con Te ETS **entro 180 giorni** dalla prestazione. Nessun sussidio spetterà all'Associato che presenterà la domanda trascorso tale termine.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non avranno luogo se il contributo associativo non sarà stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle **ore 24:00** del **30esimo giorno** successivo al pagamento delle quote arretrate.

Articolo 8 | DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata da Veneta Con Te ETS attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle **ore 24:00** della ricorrenza annuale del giorno di ammissione ad Associato.

Articolo 9 | GESTIONE MUTUALISTICA

In base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per Sussidi alla Famiglia il Consiglio di Amministrazione di Veneta Con Te ETS si riserva di apportare variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Il Regolamento, con eventuali variazioni, sarà disponibile nella versione più aggiornata all'interno del sito www.venetaconte.it e dell'app Veneta con te ETS.

Articolo 10 | DISPOSIZIONI ESECUTIVE

L'Associato è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione di Veneta Con Te ETS e portate a conoscenza dell'Associato.

L'Associato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione a Veneta Con Te ETS, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

Articolo 11 | DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.